



Banca
Popolare
Pugliese

A large, clear crystal prism is positioned vertically on the left side of the page. It refracts light, creating a fan of rays that spread out from its base. The background is a gradient of blue, transitioning from a darker shade at the top to a lighter shade at the bottom. The prism's surface is highly reflective, showing highlights and shadows that emphasize its three-dimensional form.

CODICE ETICO



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22.12.2021

**Codice Etico adottato dalla Banca in data 1.6.2000
e sottoposto a revisione in data 24.6.2005 e 29.10.2010**



Banca
Popolare
Pugliese

Codice ETICO

SOMMARIO

Premessa	3
Parte I - Introduzione	4
Identità	4
Missione aziendale	4
Finalità del Codice Etico	5
Parte II - Applicazione del Codice	7
Articolo 1 - Adozione e aggiornamenti	7
Articolo 2 - Destinatari e ambito di applicazione	7
Articolo 3 - Società del Gruppo	8
Articolo 4 - Rapporti tra Codice Etico e modello di gestione ex D.Lgs. 231/01 (M.O.G.) e organizzazione aziendale	9
Articolo 5 - Comunicazione e diffusione	9
Articolo 6 - Formazione	10
Parte III - Contesto etico	10
Articolo 7 - Valori fondamentali	10
Articolo 8 - Tutela dell'ambiente	12
Parte IV - Princìpi e regole di condotta nelle relazioni con i "portatori di interesse"	13
Articolo 9 - Il Personale	13
Articolo 10 - Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	16
Articolo 11 - I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali	17
Articolo 12 - I princìpi di condotta degli Organi sociali	17
Articolo 13 - I princìpi di condotta nelle relazioni con i clienti	18
Articolo 14 - I rapporti con i fornitori	20
Articolo 15 - I rapporti con i soci	21
Articolo 16 - I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di vigilanza e controllo	22
Articolo 17 - I rapporti con la stampa e le comunicazioni esterne e social network	22
Articolo 18 - La concorrenza	23
Parte V - Meccanismi di attuazione e controlli	23
Articolo 19 - Modalità di gestione e controllo sul rispetto del Codice Etico	23
Articolo 20 - Segnalazioni	23
Articolo 21 - Sistema disciplinare	24
Parte VI - Disposizioni finali	25

PREMESSA

Oggi le Banche sono chiamate ad assumere una responsabilità più ampia, che non si esaurisce con gli effetti economici dell'attività di settore. Nel fornire risposte alla vasta gamma di bisogni, gli Istituti creditizi devono essere consapevoli che i prodotti e i servizi forniti prevedono interessi che toccano non solo il "consumatore", che deve trovare adeguata risposta in termini di convenienza economica, ma riguardano più propriamente il "cittadino".

Tali interessi riguardano la conservazione dell'ambiente naturale, la salute, il lavoro, il futuro, il benessere dell'intera collettività e la salvaguardia del sistema di relazioni sociali aumentando il numero degli interlocutori (*stakeholder*) interni ed esterni, che contribuiscono alla realizzazione della missione aziendale.

Lo scenario delineato e la conseguente complessità di "essere e fare banca" hanno imposto l'adozione di un **Codice Etico**; un documento che raccolga, in modo organico, principi e norme di comportamento validi per tutti (Organi sociali, Personale della Banca, Agenti in Attività Finanziaria e Collaboratori), in qualche caso anche a rinforzo delle normative di legge vigenti e che stabilisca, verso gli interlocutori con i quali l'organizzazione interagisce, regole di condotta professionale, modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle stesse anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi.

I principi affermati nel presente Codice contribuiscono a tutelare e rafforzare la reputazione aziendale e l'attitudine della Banca Popolare Pugliese e della Società del Gruppo ad essere riconosciute quali soggetti responsabili e affidabili.

Il **Codice Etico** deve intendersi integrato dalla "Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti", dalla "Policy per la prevenzione ed il contrasto degli abusi di mercato", dal "Manuale della Politica del Personale", dal "Manuale della Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro", dalla "Policy per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", dal "Regolamento in materia di formazione del bilancio, della situazione semestrale e della dichiarazione di carattere non finanziario" e da tutti gli altri atti, codici, policy, regolamenti o linee guida di cui la Banca sia già dotata.

I valori di riferimento contenuti nel presente Codice sono altresì richiamati nel Regolamento Interno e in particolare nelle norme su doveri e responsabilità del Personale.

PARTE I INTRODUZIONE

Identità

Banca Popolare Pugliese, di seguito denominata anche “BPP”, nasce nel 1994 dalla fusione tra due realtà “storiche” della finanza salentina, Banca Popolare Sud Puglia e Banca Popolare di Lecce. È Capogruppo del Gruppo bancario “Banca Popolare Pugliese” S.C.p.A. del quale fa parte BPP Service S.p.A.

La partecipata, con Sede Legale in Parabita (LE), costituita nel marzo del 2002, svolge prevalentemente attività ausiliarie e strumentali a quelle della Capogruppo per la difesa del valore dei crediti di quest’ultima e il loro concreto recupero.

La crescita della Banca è avvenuta per l’apertura di nuovi sportelli e per l’aggregazione di altre realtà bancarie locali.

L’attività prevalente di Banca Popolare Pugliese è la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei soci che dei non soci, con l’obiettivo di essere, nei territori in cui opera, il punto di riferimento delle famiglie e delle imprese offrendo loro una vasta gamma di prodotti e servizi.

Alla luce della natura cooperativa della Banca e, quindi, di una gestione orientata alla solidarietà e mutualità, il Gruppo BPP persegue finalità non solo economiche, ma anche di tipo sociale, culturale, ambientale e del rispetto della persona e dei suoi diritti a vantaggio dell’intera collettività. Il Gruppo BPP persegue finalità di carattere solidale anche per il tramite della Fondazione “Banca Popolare Pugliese - Giorgio Primiceri” - ETS.

BPP consegue i propri obiettivi in modo trasparente, efficiente e affidabile, ponendo la massima attenzione alle esigenze della clientela e al rispetto delle regole, nella convinzione che la reputazione costituisca il più importante valore per l’operatore bancario, e impronta il proprio agire alla correttezza, formale e sostanziale, in ogni tipo di rapporto.

Missione aziendale

La missione aziendale identifica la ragion d’essere della Banca, che consiste nell’assumere un ruolo attivo e propulsivo per lo sviluppo economico e per la crescita sociale dei territori in cui opera.

BPP si propone di:

- rafforzare e valorizzare la propria autonomia societaria e gestionale, operando in modo da raggiungere adeguati livelli di efficienza per il soddisfacimento delle esigenze della propria clientela, ponendo l'attenzione alla qualità della relazione;
- conseguire adeguati risultati economici che soddisfino le aspettative dei soci;
- creare valore per il Personale, sviluppando le competenze interne, attuando un processo di formazione continua, favorendo la crescita umana e professionale, implementando un sistema di comunicazione trasparente ed efficace a tutti i livelli;
- creare e distribuire valore sui territori in cui opera;
- diffondere la cultura della legalità;
- adottare strategie aziendali nel rispetto dei criteri e delle logiche ESG.

Considerata la specifica natura delle attività della Banca, ogni comportamento, ancorché non espressamente preso in considerazione dal Codice, deve essere ispirato a criteri di etica aziendale e personale, in coerenza con i valori, i principi e le procedure aziendali, e con il consapevole intento di limitare la esposizione della Banca e del Gruppo BPP a rischi reputazionali o di altra natura.

La Banca si impegna a divulgare il presente Codice e a promuoverne l'applicazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web *bpp.it* e la consegna al Personale e ai Terzi con cui instaura rapporti contrattuali. La Banca si impegna altresì a fornire, in modo tempestivo, eventuali chiarimenti richiesti dal Personale e/o da Terzi rispetto alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa.

Ciascun destinatario dovrà conoscere i contenuti del presente **Codice Etico**, la cui presa visione ha anche il valore di impegno formale a rispettarne le imposizioni.

Finalità del Codice Etico

Le disposizioni contenute nel presente **Codice Etico**, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, hanno la finalità di indicare importanti valori e regole di condotta aziendali, volti ad attenuare i rischi operativi e reputazionali e a favorire la diffusione di una corretta cultura dei rischi, dei controlli interni e dei fattori ESG, a cui si devono conformare tutti i soggetti con i quali la Banca entra in

relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, dipendenti, agenti in attività finanziaria e/o collaboratori, soci, fornitori, Organi di Vigilanza, Istituzioni).

Il **Codice Etico** è, pertanto, una direttiva le cui regole devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche interni alla Banca.

Il **Codice Etico** contribuisce ad attuare la politica di Responsabilità Sociale della Banca nella consapevolezza che le decisioni e le azioni del Gruppo BPP determinano conseguenze, dirette o indirette, sui territori in cui opera e che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l'esposizione a rischi di compliance e reputazionali, rafforzando il senso di appartenenza nei suoi interlocutori.

Il Gruppo BPP adotta un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (M.O.G.) – di cui il presente **Codice Etico** è parte integrante – presidio che concorre all'azione di prevenzione della commissione dei “reati presupposto” compiuti nell'interesse o a vantaggio della Banca.

La Banca si avvale del supporto specialistico dell'Organismo di Vigilanza per il presidio del presente Codice nei confronti dei “reati presupposto” (ad es. abusi di mercato, riciclaggio, reati societari, reati informatici e reati ambientali, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto dei processi/comportamenti adottati nello svolgimento delle operazioni sensibili.

In caso di episodi in violazione dei principi del presente Codice, ciascuno dei componenti degli Organi Sociali, del Personale dipendente, degli Agenti in Attività Finanziaria e, comunque, ognuno dei Destinatari è tenuto a darne tempestiva informazione alle competenti Funzioni aziendali interne o direttamente al Comitato Etico, fermo l'obbligo – ove ne ricorrano i presupposti – di informare adeguatamente l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le segnalazioni sono effettuate con la garanzia della adeguata riservatezza e tutela del segnalante, in virtù di un sistema di gestione delle stesse adottato dalla Banca, disciplinato da apposita Policy e conforme alla normativa sul c.d. “Whistleblowing”.

In caso di conflitto, le disposizioni del **Codice Etico** si intendono, comunque, prevalenti su quelle previste nelle procedure e nei regolamenti interni.

PARTE II APPLICAZIONE DEL CODICE

Articolo 1

Adozione e aggiornamenti

Il **Codice Etico**, lungi dall'essere considerato documento immutabile, va visto come strumento suscettibile di successive modifiche e integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni all'Azienda, nonché delle esperienze acquisite nel corso del tempo. Tutto ciò al fine di assicurare piena coerenza tra valori-guida assunti e comportamenti da tenere. Il Codice e i suoi eventuali aggiornamenti vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo BPP, la quale li trasmette alla Società del Gruppo BPP che, a sua volta, è invitata ad adottarli orientando le proprie attività ai medesimi principi e valori.

Il **Codice Etico** è stato adottato dalla Banca in data 1.6.2000 e sottoposto a revisione in data 24.6.2005 e 29.10.2010.

Il presente documento costituisce l'ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2021.

Articolo 2

Destinatari e ambito di applicazione

I principi e le disposizioni del **Codice Etico** sono vincolanti per gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti in attività finanziaria e tutti i collaboratori legati al Gruppo BPP da un rapporto contrattuale, anche di fornitura di beni e servizi, sia pure a tempo determinato. In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione d'impresa; del pari, i dirigenti, gli altri dipendenti e tutti i collaboratori legati al Gruppo BPP (a titolo di esempio: agenti in attività finanziaria e propri collaboratori, consulenti esterni, interinali, ecc.), nel dare attuazione alle attività di propria competenza, dovranno ispirarsi ai medesimi principi e valori.

I destinatari della presente disciplina, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, delle istruzioni di Vigilanza nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne, devono contribuire alla realizzazione della missione aziendale. Devono, in particolare, curare la salvaguardia delle attività aziendali

dalle perdite, la realizzazione di programmi condivisi volti all'accrescimento dei valori patrimoniali, la minimizzazione dei rischi e dei costi di produzione nell'interesse di soci, clienti e dipendenti. Devono, altresì, assolvere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa evitando operazioni o attività volte a far ottenere alla Banca indebiti vantaggi fiscali (divieto di utilizzo di schemi di "pianificazione fiscale aggressiva" e di elusione fiscale), il tutto rispettando i principi del presente **Codice Etico**.

Tutti i destinatari, inoltre, devono operare in modo equo e imparziale, evitando di incorrere in situazioni di conflitto di interesse che possano intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I destinatari che si trovino costretti ad agire in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono attenersi al rigoroso rispetto delle leggi che disciplinano tali fattispecie, e, in generale, al principio di trasparenza inteso come la preventiva comunicazione del conflitto, all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione all'esecuzione e, da ultimo, alla successiva comunicazione dei termini dell'operazione realizzata.

Essi, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni entrino in contatto con terzi, sono tenuti a informare questi ultimi sui principi e gli obblighi contenuti nel presente Codice ed esigerne il rispetto.

L'osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice civile, del CCNL e di ogni altra disposizione regolamentare applicabile.

La conoscenza e l'adeguamento dei comportamenti ai principi contenuti nel presente Codice sono un requisito indispensabile per l'attivazione e il mantenimento dei rapporti con il Gruppo BPP. Quest'ultimo auspica che i soggetti esterni con i quali collabora si riconoscano nei valori contenuti nel presente Codice e li applichino come caratteristica necessaria ad un reciproco rapporto fiduciario. Eventuali violazioni di tali principi che compromettano il rapporto fiduciario di collaborazione sono perseguite con opportune sanzioni previste nei contratti, indipendentemente dalla rilevanza penale dell'evento.

Articolo 3 ***Società del Gruppo***

Banca Popolare Pugliese, nella sua qualità di Capogruppo, richiede alla Società del Gruppo di non assumere comportamenti o decisioni pregiudizievoli per l'integrità e la reputazione del Gruppo. Pertanto, la Società BPP Service S.p.A. è

tenuta a recepire gli stessi valori espressi dal **Codice Etico** della Capogruppo, conformando ad essi i propri comportamenti nel rispetto delle leggi e di ogni normativa vigente.

Articolo 4

Rapporti tra Codice Etico e Modello di Gestione ex D.Lgs. 231/01 (M.O.G.) e organizzazione aziendale

Il Gruppo BPP adotta un proprio Modello di Organizzazione e Gestione – ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – denominato anche “M.O.G.” – di cui il presente **Codice Etico** è parte integrante.

Il **Codice Etico**, adottato volontariamente dalla Banca, rappresenta il primo strumento di prevenzione di ogni comportamento illecito e si configura quale presidio essenziale per l’idoneità del sistema dei controlli interni e del Modello organizzativo che risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati di cui al D.Lgs. 231/01.

La Banca si adopera nel continuo al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale, incentivando, tra l’altro, l’utilizzo degli strumenti informatici, onde ridurre le attività ripetitive e meramente esecutive, a vantaggio di quelle a più alto valore aggiunto, garantendo la tempestività e puntualità nell’evasione delle richieste pervenute dalla clientela, dagli agenti in attività finanziaria e dai collaboratori, con il puntuale rispetto delle norme; attraverso ciò BPP persegue l’interesse esclusivo aziendale e dei propri soci.

Articolo 5

Comunicazione e diffusione

Il **Codice Etico** è portato a conoscenza di tutti i destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione, affinché vengano conosciuti e applicati i valori e i principi in esso contenuti, evitando che l’iniziativa individuale possa generare comportamenti che esponano il Gruppo o la Banca a rischi reputazionali o di altra natura.

Il **Codice Etico** viene pubblicato sia sul sito web *bpp.it* della Banca che nella intranet aziendale* nella sezione “Informativa”.

* I documenti sono consultabili su *intranet.bpp.it*.

Una copia in formato cartaceo o elettronico del Codice, unitamente all'indicazione dell'indirizzo ove visualizzare il documento sulla intranet aziendale, viene consegnata a ciascun consigliere, dipendente, agente in attività finanziaria o collaboratore all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto.

Articolo 6

Formazione

La Funzione Personale di Banca Popolare Pugliese provvederà ad inserire, all'interno del piano annuale di formazione, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori e delle norme comportamentali richiamati nel presente **Codice Etico** e delle norme disciplinate nei Decreti Lgs. 81/08 e 231/01.

PARTE III

CONTESTO ETICO

Articolo 7

Valori fondamentali

I valori fondamentali rappresentano i principi di riferimento ai quali ciascuno dei componenti degli Organi sociali e gli altri Destinatari ispirano, giorno per giorno, i propri comportamenti professionali per il perseguimento della missione aziendale.

Essi sono:

- la tutela e il rispetto della persona;
- l'integrità morale;
- l'etica nella gestione degli affari;
- la lealtà, la legalità, la correttezza e l'onestà;
- la professionalità;
- la diligenza;
- la trasparenza e la correttezza delle informazioni;
- l'attenzione al cliente;
- la capacità di cogliere e soddisfare le esigenze del territorio;
- l'attenzione e la salvaguardia dell'ambiente;

- la promozione di forme di sviluppo economico sostenibile;
- la valorizzazione delle Risorse Umane;
- lo spirito di appartenenza;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale sia materiale che reputazionale;
- la riservatezza;
- l'affidabilità e il prestigio aziendale;
- la collaborazione con le autorità di vigilanza e controllo.

Tali valori si dovranno tradurre in azioni concrete e tutte le attività della Banca, finalizzate al raggiungimento della missione aziendale, dovranno conformarsi agli stessi.

La Banca persegue la propria missione aziendale attraverso:

- il consolidamento e l'espansione dei territori dove la Banca opera, sostenendone la crescita sociale ed economica, anche con iniziative di natura culturale, sportiva e solidale;
- lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e l'innovazione dei canali distributivi;
- la promozione di forme di sviluppo sostenibile, in un'ottica di tutela degli interessi e delle aspettative delle generazioni future;
- la specializzazione delle figure professionali per la consulenza alla clientela, sia essa appartenente al settore dei privati e delle famiglie che a quello delle piccole e medie imprese;
- il rafforzamento del sistema di collaborazioni con primarie aziende del settore creditizio, finanziario e dei servizi per realizzare sinergie produttive e/o distributive;
- un'organizzazione aziendale ispirata a criteri di efficienza dei servizi e qualità dei prodotti;
- un sistema di controlli interni finalizzato al rispetto della legalità, correttezza e trasparenza nonché alla salvaguardia della reputazione aziendale;
- la ricerca della compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia.

In particolare, la Banca è convinta che la reputazione costituisca un valore qualificante per l'operatore bancario e impronta, per questo, alla correttezza formale e sostanziale il suo agire in ogni genere di rapporto con i clienti, i soci, i dipendenti, agenti in attività finanziaria, i collaboratori e tutti i soggetti con cui entra in contatto.

Articolo 8

Tutela dell'ambiente

Pur non svolgendo attività a forte impatto ambientale, il Gruppo BPP ha maturato, negli anni, una sempre maggiore sensibilità verso le tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente a favore dello sviluppo sostenibile.

I principi di base su cui si fonda la politica ambientale del Gruppo BPP sono: il miglioramento dei sistemi di utilizzo dell'energia per contenere i consumi, il progressivo aumento della efficienza e delle prestazioni energetiche, l'attenzione alle conseguenze ambientali e sociali.

Il Gruppo BPP, oltre a garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale, si propone di ricercare nel campo soluzioni innovative ed efficaci e di far progredire il concetto di responsabilità ambientale.

La Banca si adopera per:

- realizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione volte alla tutela e al rispetto dell'ambiente;
- attuare un controllo costante sugli impatti indiretti attraverso sistemi di approvvigionamento che riducano gli effetti sull'ambiente e promuovano la diffusione della "gestione ambientale" anche presso i soggetti con cui il Gruppo BPP interagisce;
- continuare il percorso di riqualificazione dell'ambiente di lavoro, di efficientamento energetico e innovazione tecnologica degli immobili di proprietà;
- mettere in atto procedure di gestione dei rifiuti e monitoraggio dei consumi energetici nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- valutare e selezionare i propri fornitori, tenendo conto dei requisiti etici e ambientali definiti anche sulla base di standard internazionali;
- continuare a diffondere presso i propri dipendenti una crescente cultura al risparmio energetico e al rispetto ambientale;
- diffondere una cultura "ambientale" nei confronti della clientela orientando le proprie politiche del credito verso il rispetto delle regole ambientali;
- integrare nelle strategie, nei processi e nei prodotti le tematiche Environmental, Social and Corporate Governance (ESG).

PARTE IV
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA
NELLE RELAZIONI CON I “PORTATORI DI INTERESSE”

Articolo 9
Il Personale

La Banca, riconoscendo il Personale quale fattore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ritiene importante stabilire e mantenere con i dipendenti e i collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Le politiche del Personale sono definite dal “Manuale della Politica del Personale” e si basano sulla valorizzazione del merito e lo sviluppo della professionalità.

Nelle procedure di selezione e nel percorso di sviluppo personale della carriera, la Banca assicura il rispetto della parità di genere.

La Banca pone in essere ogni azione atta a prevenire, al proprio interno, qualsiasi forma di molestia, psicologica o fisica, nei confronti dei dipendenti.

La Banca, nell’ambito delle proprie specifiche attività, si ispira ai principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente di lavoro e persegue l’obiettivo di garantire e preservare la salute e la integrità del Personale e dei propri collaboratori, adottando ogni opportuna iniziativa.

Il Personale, nel momento dell’avvio e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il dipendente o il collaboratore riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. La comunicazione con i dipendenti deve essere improntata ai valori del rispetto, dell’ascolto, della chiarezza, della trasparenza, della collaborazione e della circolarità delle informazioni, pur nella doverosa protezione, ove necessario, della riservatezza.

I comportamenti di tutto il Personale della Banca devono essere improntati all’osservanza dei principi di tutela e rispetto della persona umana, alla lealtà, alla correttezza nei rapporti personali e alle logiche operative imposte sull’integrazione e sulla collaborazione interfunzionale, sulla responsabilizzazione delle persone, sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali.

Fermo restando quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto Sociale, dalla normativa di Vigilanza, dal Regolamento e dalla normativa interni sopra richiamati, nonché dalle norme contrattuali vigenti, il Personale dipendente, nell'espletamento del proprio servizio, deve uniformare la propria azione ai principi espressi dal presente **Codice Etico**.

Il Personale, in particolare, deve:

- evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse, informando tempestivamente il diretto superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o indiretta, intercorrente con controparti con le quali sta per avviare o gestire rapporti d'affari per conto della Banca;
- trattare con assoluta riservatezza dati, notizie e informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi, e in ogni caso salvaguardando i principi di lealtà, correttezza e trasparenza innanzi richiamati. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito delle strutture e degli uffici della Banca, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per comprovati motivi di lavoro; evitare, comunque, la diffusione di informazioni false o inesatte;
- osservare le regole di condotta professionale stabilite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di prevenire la commissione di illeciti di natura finanziaria e/o reati di natura fiscale;
- dimostrare nei rapporti, con qualsiasi interlocutore con cui viene in contatto per motivi di lavoro, doti d'integrità morale evitando comportamenti che possano mettere in dubbio tale sua qualità;
- proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di detto patrimonio;
- evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Banca;
- rispettare scrupolosamente quanto stabilito dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici in uso presso la Banca;
- evitare che una situazione finanziaria personale non equilibrata possa avere ripercussioni di ogni genere nell'attività di lavoro;
- evitare di accettare o di offrire, sia direttamente che indirettamente, doni (che non siano di valore assolutamente simbolico), compresi i benefici di qualsiasi tipo, da parte o in favore di clienti o altri soggetti con i quali la Banca

intrattenga un rapporto d'affari o di fornitura di beni e servizi e che, in base alla ordinaria consuetudine e tipologia di relazione commerciale e, in ogni caso, secondo buon senso, possano essere interpretati come strumenti idonei ad alterare i rapporti. Qualora ciò dovesse avvenire, il dipendente deve darne tempestiva informazione al proprio diretto superiore (e quando le circostanze lo impongano, ovvero nei casi gravi, direttamente al Direttore Generale e/o al Comitato Etico);

- astenersi dal richiedere ovvero accettare, direttamente o indirettamente, raccomandazioni o ogni altro trattamento di favore in contrasto con i principi fissati nel “Manuale della Politica del Personale”

Ogni dipendente e collaboratore, nell'ambito delle proprie mansioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa, dovrà:

- distinguersi per propositività e proattività;
- accrescere con ogni mezzo la propria preparazione e professionalità;
- saper far tesoro delle proposte di miglioramento provenienti dagli altri colleghi;
- contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori;
- prendere decisioni e assumere rischi secondo logiche di sana e prudente gestione, assicurando l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse nel rispetto della legge e della normativa interna, nonché il corretto utilizzo delle procedure e del sistema del controllo dei rischi; in particolare, ove chiamato a gestire il credito e le relazioni di affari in generale, dovrà farlo secondo le deleghe ricevute e salvaguardando in ogni caso il patrimonio aziendale;
- saper riconoscere i propri errori e intervenire per correggerli;
- considerare il risultato aziendale come una propria responsabilità, motivo di soddisfazione e frutto del lavoro di gruppo;
- saper cogliere come opportunità di miglioramento i reclami e/o le segnalazioni della clientela volti a suggerire miglioramenti alle procedure e ai servizi;
- segnalare eventuali ordini ricevuti e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il presente **Codice Etico**;
- sviluppare e manifestare “sensibilità ambientale”, nel rispetto delle generazioni future; pertanto, sarà tenuto a smaltire i rifiuti nel rispetto delle informazioni ricevute e in maniera corretta, adempiendo ad ogni obbligo di legge, a ridurre gli sprechi e a curare il risparmio energetico.

Articolo 10

Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La Banca, ispirandosi ai principi di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, persegue l'obiettivo di garantire e preservare la salute, la sicurezza e l'integrità del Personale e dei propri collaboratori. Pertanto, essa adotta ogni opportuna iniziativa nella consapevolezza di conseguire, in tal modo, sia un maggior vantaggio competitivo grazie ad una maggiore produttività dei lavoratori sia un risparmio per la collettività in termini di costi sociali, tangibili e intangibili.

La Banca ha adottato il "Modello di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro", così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", al fine di garantire la piena conformità alla Legge delle attività gestite.

In ottica di attuazione sostanziale e non meramente formale della normativa, l'Organigramma della Capogruppo prevede la presenza, nell'ambito della Direzione Operativa, del Servizio Prevenzione e Protezione che svolge funzione di supporto per il Datore di lavoro o suoi Delegati, coordinando il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Tutti i destinatari del presente **Codice Etico**, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi (agenti in attività finanziaria, consulenti, fornitori, ecc.); inoltre – come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – la Banca tutela la salute e la sicurezza di ogni persona indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi stagisti e interinali.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano all'interno della Banca o in relazione con essa:

- di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dalla Banca;
- di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature impiegati nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
- di segnalare, senza indugio, alle funzioni aziendali competenti le carenze e/o i guasti dei mezzi e dispositivi di protezione di cui sono a conoscenza;
- di non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre pericolose e fuori dalle proprie mansioni;
- di sottoporsi agli eventuali controlli sanitari previsti a tutela della salute.

La Banca si impegna, infine, in caso di affidamento di lavori o servizi a terzi in regime di appalto, o comunque nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali, a esigere il rispetto di adeguati standard per i lavoratori.

Articolo 11

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti, con la massima trasparenza e indipendenza, dalle Funzioni all'uopo preposte.

Non sono consentiti riconoscimenti di benefici di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché a loro rappresentanti e candidati che possano, in qualche modo, essere ricondotti all'intenzione aziendale di favorirli.

Sono esclusi dal divieto di cui sopra i contributi previsti da apposita normativa.

Il corretto svolgimento delle relazioni sindacali è regolato dal "Manuale della Politica del Personale".

Articolo 12

I principi di condotta degli Organi sociali

Gli Organi sociali, oltre che al rispetto della Legge, dello Statuto Sociale, della normativa di Vigilanza, sono tenuti all'osservanza di quanto contenuto nel presente **Codice Etico**.

In particolare, ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale e internazionale, di diritto pubblico o privato;
- di garantire una partecipazione assidua e informata alle adunanze e alle attività degli Organi sociali;
- di valutare e comunicare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Banca, astenendosi dal porre in essere atti che possano recare danni alla Banca e dal partecipare all'approvazione delle delibere dell'Organo di appartenenza relative ad oggetti

che presentino profili di conflitto di interessi, salvo quanto espressamente consentito dalla Legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa interna;

- di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza in ragione del loro incarico, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti, o per farli ottenere a soggetti terzi.

Articolo 13

I principi di condotta nelle relazioni con i clienti

La Banca pone una costante attenzione alla qualità della relazione con la clientela e al suo continuo miglioramento, quale presupposto del processo di creazione e distribuzione del valore nell'Azienda. I clienti costituiscono elemento fondamentale del patrimonio aziendale.

Per consolidare la fedeltà e la stima della clientela è indispensabile che ogni rapporto si basi su criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza, professionalità e competenza.

I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite, nonché della vigente normativa nazionale e sovranazionale in materia di tutela dei dati personali.

Per tutelare l'immagine e la reputazione della Banca – costruite attraverso l'impegno, la dedizione e la professionalità delle sue strutture – è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della soddisfazione della clientela. L'attività formativa, le procedure interne e le tecnologie informatiche utilizzate supportano queste finalità, anche attraverso un regolare monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione e fedeltà della clientela stessa;
- al rispetto dell'art. 16 comma 9 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 che disciplina il divieto di indirizzare la propria clientela verso soggetti non abilitati;
- ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando ad una risoluzione celere e stragiudiziale delle controversie. I reclami costituiscono un'opportunità di miglioramento per superare le conflittualità e recuperare la fiducia e la soddisfazione dei clienti;
- alla prestazione di cura e attenzione ad ogni cliente o categoria di clienti, senza discriminazione alcuna, favorendo iniziative di educazione finanziaria;

- all'indipendenza da ogni condizionamento improprio, sia interno che esterno;
- a principi di chiarezza, completezza e facile comprensibilità delle informazioni fornite al cliente, al fine di rendergli più agevole il confronto tra prodotti e servizi offerti dalla Banca e quelli dei competitor e consentirgli l'adozione di decisioni ponderate e consapevoli;
- alla "valorizzazione" della clientela con elevati standard di legalità (rating di legalità);
- a criteri e logiche ESG (Environmental, Social and Governance) che consentano di valutare in modo oggettivo e condiviso anche le attività ambientali, sociali e di governance; fattori centrali nella definizione di investimento sostenibile e responsabile.

Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare:

- di intrattenere relazioni d'affari con persone delle quali sia conosciuto o delle quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite, in particolare connesse all'usura, alla criminalità organizzata, alla produzione di "armi controverse", al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo, e comunque con persone prive dei necessari requisiti di serietà e affidabilità commerciale;
- di finanziare attività illecite volte alla produzione o commercializzazione o allo smaltimento illecito di prodotti altamente inquinanti o pericolosi per l'ambiente e la salute;
- di intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;
- di accettare o di offrire, sia direttamente che indirettamente, doni (che non siano di valore assolutamente simbolico), compresi i benefici di qualsiasi tipo, che possano essere interpretati come strumenti idonei ad alterare i rapporti.

In ogni caso, i rapporti devono essere improntati all'assoluto rispetto della normativa di legge, regolamentare e di Vigilanza; particolare attenzione viene prestata per garantire le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'usura, della corruzione, della leale concorrenza, nonché della violazione delle norme sulla privacy e sulla trasparenza.

I destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono impegnati a rispettare:

- la “Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti”;
- la Disciplina sul *market abuse*;
- le disposizioni di legge e delle Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio e le disposizioni di attuazione emanate dalla Capogruppo (Policy, Manuali e Circolari Operative);
- il Regolamento Interno;
- il Manuale della Politica del Personale;
- la nuova normativa UE sui fattori e rischi di sostenibilità (tematiche ESG);
- ogni altra disposizione di legge, sia di fonte primaria che secondaria;

che s’intendono qui richiamati.

Articolo 14

I rapporti con i fornitori

Un comportamento chiaro e trasparente della Banca, improntato all’ascolto e al confronto con i propri fornitori, contribuisce ad un continuo miglioramento della relazione e a mantenere nel tempo il rapporto di fiducia con gli stessi.

Considerati il forte legame con il territorio e gli obiettivi di sviluppo dell’economia locale, la Banca, ferma la valutazione sulla convenienza dell’offerta, sulla rispondenza della stessa alle esigenze aziendali e sull’affidabilità generale dei fornitori, privilegia gli imprenditori e i professionisti locali. Nella scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti ovvero a cui affidare gli incarichi, la Banca adotta criteri ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza, correttezza, integrità morale e professionalità dei potenziali candidati.

La Banca, come previsto dalla “Policy in Materia di Forniture di Beni, Prestazioni di Servizi ed Esecuzioni di Opere” provvede all’esclusione dall’assegnazione di incarichi i fornitori/appaltatori che non rispettino i diritti dei lavoratori, che danneggino l’ambiente e che non rispettino la legalità e gli obblighi di riservatezza. Esclude, altresì, da futuri rapporti i fornitori che in qualsiasi modo o con qualsiasi strumento tentino di condizionare l’indipendenza di giudizio dei dipendenti della Banca.

La Banca vieta ai propri dipendenti di accettare dai fornitori, in via diretta o indiretta, doni (che non siano di valore assolutamente simbolico), compresi i benefici di qualsiasi tipo, che possano essere interpretati come strumenti idonei ad alterare i rapporti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni, ivi compresi fornitori e appaltatori, legittima la Banca ad adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, ivi compresa la risoluzione dei contratti.

I fornitori e i professionisti, iscritti nell'Albo Fornitori, che viene costantemente aggiornato, sono impegnati a svolgere le loro attività seguendo standard di comportamento coerenti con i principi enunciati nel presente **Codice Etico**.

Articolo 15 *I rapporti con i soci*

L'elevato numero di soci, la loro rappresentatività della realtà socio-economica e le caratteristiche del modello cooperativo costituiscono elementi di fondamentale importanza per la Banca Popolare Pugliese.

Essa, pertanto, si adopera per:

- sviluppare e accrescere la compagine sociale;
- adottare politiche che assicurino l'adeguata remunerazione del capitale sociale e la salvaguardia e l'incremento del patrimonio aziendale in modo sostenibile nel tempo;
- assicurare la parità di informazione e la migliore e costante attenzione a tutti i soci, senza discriminazione e senza comportamenti preferenziali;
- instaurare un proficuo dialogo, con la compagine sociale, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni *price sensitive*. Alla luce di ciò, la Banca incoraggia e facilita la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee e si adopera per consentire agli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto.

Tutta la comunicazione finanziaria di Banca Popolare Pugliese è improntata alla trasparenza, esaustività e tempestività, oltre che al pieno rispetto della normativa vigente e dei codici di autodisciplina adottati, ed è resa disponibile attraverso una pluralità di canali ivi compreso il sito web ove vengono pubblicati:

- il bilancio e le relazioni periodiche;
- la relazione annuale sul governo societario;
- le informative ai soci;
- i comunicati stampa e le presentazioni al mercato dei risultati e delle strategie aziendali;
- i principali documenti societari;
- i dati sull'andamento del titolo BPP.

Articolo 16

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di vigilanza e controllo

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti dagli esponenti aziendali a tanto delegati in forza della normativa interna (Statuto Sociale, Regolamento interno e Delibere consiliari).

I comportamenti degli Organi sociali e del Personale della Banca nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla massima correttezza e integrità, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

Si ripudiano, pertanto, logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore della Banca o a richiedere od ottenere un trattamento di favore.

È altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni e atti in favore della Banca a riconoscimenti di qualsiasi genere.

La Banca pretende dai Destinatari massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli esponenti della Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e dei Pubblici Ufficiali in genere. Ogni richiesta legittima proveniente dalle competenti Autorità deve essere evasa tempestivamente ed efficacemente.

Articolo 17

I rapporti con la stampa e le comunicazioni esterne e social network

I rapporti con la stampa, i mass media e i social network in generale sono intrattenuti esclusivamente dalla Funzione a ciò deputata dalla normativa interna.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna debbono essere preventivamente autorizzati.

I dipendenti, gli agenti in attività finanziaria e i collaboratori che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche, ove a ciò non autorizzati dal Direttore Generale, lo fanno a titolo esclusivamente personale e sotto la propria responsabilità e, comunque, non possono utilizzare nome e marchio della Banca.

Articolo 18

La concorrenza

Rientra nello stile della Banca Popolare Pugliese evitare commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti, privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.

PARTE V

MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLI

Articolo 19

Modalità di gestione e controllo sul rispetto del Codice Etico

La Banca per la gestione e il controllo sul rispetto del **Codice Etico** ha istituito il Comitato Etico.

Il Comitato Etico è costituito:

- dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, che assume la carica di Presidente del Comitato;
- dal Presidente pro tempore del Collegio Sindacale;
- dal Presidente pro tempore del Comitato Consiliare sui Rischi;
- dal Direttore Generale in carica.

Il Comitato Etico, anche avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Funzione Segreteria Generale, ha il compito di vigilare sul rispetto del Codice, relazionando annualmente al Consiglio di Amministrazione sulla applicazione del medesimo.

Il Comitato ha inoltre il compito di sollecitare, tramite le Funzioni o gli Organi aziendali preposti, gli eventuali procedimenti disciplinari per i casi di violazione dei doveri previsti nel presente Codice.

Articolo 20

Segnalazioni

Tutte le Funzioni aziendali sono tenute a vigilare sul rispetto del Codice e a segnalare eventuali casi di violazione al Comitato Etico**, fatti salvi gli obblighi di

** Le segnalazioni al Comitato Etico vanno indirizzate a: presidente.comitatoetico@bpp.it.

segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, in presenza di comportamenti rilevanti ai fini del Modello Organizzativo (M.O.G.), e le segnalazioni secondo le tecniche disciplinate nella "Policy Whistleblowing - Sistemi di Segnalazione delle violazioni" adottata dal Gruppo BPP.

Restano comunque ferme le competenze in merito all'adozione di provvedimenti (anche di natura disciplinare) ai sensi della normativa di legge e/o dei CCNL da parte delle Funzioni aziendali preposte.

La Banca non tollererà alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per segnalazioni che siano state effettuate in buona fede.

Articolo 21 *Sistema disciplinare*

La violazione accertata delle misure e delle procedure di cui al presente Codice può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari e comportare l'irrogazione di sanzioni penali, civili o amministrative.

Le procedure di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni conseguenti nei confronti del Personale dipendente avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, della legge e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili. Esse possono dar luogo alla irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità, alla recidività e al grado di colpa o dolo degli eventuali comportamenti contestati.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca ad adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, ivi compresa la risoluzione dei contratti.

Ove la trasgressione sia commessa da un esponente aziendale, componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sarà applicata una sanzione proporzionale fino alla eventuale revoca dell'incarico per giusta causa secondo le prescrizioni della Legge e dello Statuto.

La violazione accertata delle prescrizioni del Codice da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale sarà segnalata ai Presidenti dei due organi ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

I principi e le norme fissati nel presente Codice identificano la Banca Popolare Pugliese e ne caratterizzano lo stile.

Ogni comportamento contrario costituisce di per sé violazione sanzionabile in relazione alle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti, alla tipologia degli stessi, alla gravità delle condotte perpetrate e alle loro conseguenze, alla recidività dei soggetti.